

STATUTO ASSOCIAZIONE FANTÀLICA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'associazione culturale denominata "FANTÀLICA" una libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione ha sede in Padova, via G. Dal Santo n. 2/a.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'associazione ha come scopo quello di promuovere ed attuare eventi culturali, ricreativi, sportivi, scientifici; organizzare corsi, la ricerca, l'allestimento e l'organizzazione di mostre d'arte e di spettacoli comprendenti diverse discipline artistiche (recitazione, danza, mimo, musica, improvvisazione etc.), seminari, convegni; collaborare con altri soggetti ed enti per la realizzazione dei medesimi scopi, diffondere l'arte teatrale in ogni sua forma, la realizzazione e promozione di attività didattiche a favore dei giovani e delle scuole; di laboratori o gruppi di lavoro che perseguano iniziative volte allo sviluppo della personalità.

L'Associazione può altresì:

- organizzare gite, soggiorni e viaggi per soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci;
- promuovere l'attività editoriale quale: pubblicazione di un bollettino, di atti, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute che portano alla valorizzazione della libera espressione della creatività e della cultura;
- avanzare proposte agli enti pubblici e privati partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di quartiere, ai consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- richiedere sponsorizzazioni o contributi, gestire o possedere, prendere o dare in locazione sia mobili sia immobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato all'attività istituzionale, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

Articolo 3

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i soci di età inferiore sarà richiesto il consenso di chi ne esercita la Patria Potestà. E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 4

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci



via G. dal Santo 2/a - 35132 Padova (Arcella); tel. 0492104096; fax. 0492104097; www.fantalica.it; e.mail: fantalica@fantalica.com
il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Segretario Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

Articolo 5

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, data di nascita, domicilio, cittadinanza. E' compito del legale rappresentante del circolo o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata anche verbalmente all'interessato e seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme o qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo ha la possibilità di revocare l'iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali la sede dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, determinate dal Consiglio Direttivo, o dalle eventuali quote straordinarie determinate dall'Assemblea. Tali quote non possono essere rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 6

I soci hanno diritto ad un voto in Assemblea, a prescindere dal numero di quote associative versate.

Articolo 7

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri: i soci per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Articolo 8

Il socio non potrà per alcun motivo, nemmeno dopo il recesso, chiedere la divisione del fondo comune e la liquidazione della propria quota.

Articolo 9

I soci sono tenuti:

-al pagamento della tessera sociale
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
L'inosservanza di queste regole comporterà l'esclusione del socio dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10

L'assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente riconosciuta se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

E' convocata almeno una volta l'anno, entro 3 mesi dalla data della chiusura dell'esercizio, ed ogni volta che il legale rappresentante ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati.

La convocazione viene effettuata con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Segretario Tesoriere;
- elegge e revoca il Presidente;
- approva i bilanci;
- approva il regolamento interno;

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Inoltre l'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione con devoluzione del patrimonio, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I suoi membri durano in carica n. 4 anni, salva la revoca dell'intero Consiglio. Il Consiglio direttivo delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che ha il compito di coadiuvare il Presidente nel raggiungere le finalità dell'associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come contemplati per legge.

Articolo 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica 4 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'Associazione; conferisce ai soci procura speciale per la gestione delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il segretario tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, di cui può essere parte, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta della contabilità, prende in custodia i beni dell'associazione, risponde in ogni sua operazione al Presidente quale responsabile legale dell'associazione.

Articolo 14

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da beni mobili, immobili o crediti provenienti da:

- contributi associativi;
- donazioni o lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale;

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo alla fine di ogni anno sociale, dal quale risulteranno i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Tale bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il mese di novembre.

Articolo 15

Dopo lo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad enti o altre associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente Statuto, verranno applicate le norme di legge in materia.